

LE FORME DI LAVORO SUBORDINATO

Il nostro Codice Civile ci indica la definizione di prestatore di lavoro mediante **l'articolo 2094** che cita:

«È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.»

Nel rapporto di lavoro subordinato il lavoratore-dipendente deve sottostare alle disposizioni assegnate dai suoi superiori e dell'imprenditore stesso, dai quali gerarchicamente dipende. I lavoratori subordinati sono chiaramente legati all'imprenditore da un vincolo di subordinazione, in quanto operano stabilmente nell'azienda ottenendo in cambio una retribuzione prestabilita. Non sono direttamente partecipi del rischio economico associato all'andamento dell'attività esercitata e sono collaboratori interni all'azienda.

Si suddividono in:

1. Dirigenti
2. Quadri
3. Impiegati
4. intermedi
5. operai

Forme contrattuali di lavoro:

1. **contratti collettivi di lavoro**, chiamati anche contratti nazionali di categoria, sono quelli stipulati tra i sindacati (rappresentanze dei lavoratori) e i datori di lavoro. Sono costituiti da una parte normativa e da una parte economica. I sindacati dei lavoratori vigilano sulla corretta applicazione delle norme che riguardano le controversie concernenti i rapporti tra lavoratore dipendente e i datori di lavoro. Per la parte economica questi contratti rappresentano il risultato delle trattative condotte dalle parti.
2. **contratti individuali**, sono stipulati direttamente tra l'azienda e il lavoratore tramite un contratto scritto. Questi contratti devono uniformarsi ai contratti collettivi di categoria e possono essere a tempo indeterminato o a tempo determinato.
3. **lavoro a domicilio**, in questo tipo di contratto il lavoratore o prestatore d'opera svolge la propria attività per conto di uno o più imprenditori presso il proprio domicilio, da solo o con l'aiuto dei suoi familiari, non può mai servirsi di mano d'opera salariata.
4. **lavoro part-time**, questo contratto prevede che la prestazione lavorativa abbia un orario flessibile o ridotto quindi a tempo parziale (ad esempio solo per alcuni giorni a settimana oppure per qualche ora del giorno). Il part-time può essere:

- **Verticale**, quando l'attività viene svolta a tempo pieno, ma solo per periodi stabiliti.
- **Orizzontale**, quando il lavoro è prestato tutti i giorni ma ad orario ridotto.
- **Misto**, quando si combinano l'orizzontale e il verticale.

5. **Telelavoro**, con questo innovativo contratto di lavoro, nato negli Stati Uniti e oggi diffuso anche in Italia, il lavoratore svolge il lavoro d'ufficio presso la propria abitazione utilizzando apparecchiature informatiche collegate con l'elaboratore del proprio ufficio.

Vantaggi:

- Eliminazione dei costi monetari, sociali legati agli spostamenti per arrivare al posto di lavoro;
- Gestione dell'orario di lavoro e più tempo libero;
- Per l'azienda la riduzione dei costi fissi;

Svantaggi:

- Tendenza del lavoratore all'iperattività;
- Rischio di isolamento;
- Difficoltà di coordinarsi;

6. **Somministrazione di mano d'opera**, questo tipo di contratto corrisponde al vecchio lavoro interinale, dove un'Agenzia del lavoro autorizzata (somministratore) assume un lavoratore e lo mette a disposizione di un'impresa (utilizzatore). Ci troviamo di fronte a 2 distinti contratti:

- tra somministratore e utilizzatore con la fornitura di un servizio;
- Tra lavoratore e somministratore con oggetto una prestazione lavorativa;

Questo tipo di contratto deve esser in forma scritta, può essere a tempo indeterminato o a termine.

7. Il **lavoro ripartito** o **job sarin**, è quel contratto dove 2 o più lavoratori assumono in solido, cioè uno per l'altro, l'impegno di svolgere un'unica obbligazione lavorativa.

8. **Il lavoro a chiamata** o intermittente o job on call è un contratto in base al quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per essere chiamato in maniera discontinua.

9. **Contratto a progetto**, questo tipo di contratto deve avere queste caratteristiche:

- Esistenza di un progetto di lavoro;
- Assenza di vincoli di subordinazione;
- Gestione autonoma;
- Coordinamento con il committente;

I collaboratori a progetto sono assimilati nell'aspetto fiscale a quelli dipendenti, nell'aspetto previdenziale, se privi di copertura assistenziale obbligatoria, sono al pari dei commercianti.